



Ministero dell'università e della ricerca

Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente tra l’altro l’autonomia delle Università, e successive modifiche;
- VISTO** il d.P.C.M. 30 settembre 2022, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO** il d.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** l’articolo 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “*Interventi correttivi di finanza pubblica*”;
- VISTO** l’articolo 17, comma 125 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ad oggetto “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” pubblicato nella G.U. del 12 novembre 2004, n. 266;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, e, in particolare, l’articolo 18, comma 1, lettera b), che prevede che “*ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare, altresì, gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale*”;



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l'articolo 26, comma 2, che ha introdotto, nell'articolo 7 della citata legge n. 240/2010, il comma 5-bis ai sensi del quale *“nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università”*;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTO** l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante norme in materia di ricercatori universitari a tempo determinato;
- VISTI** altresì i commi da 6-terdecies e 6-undevicies del citato articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, che prevedono il regime transitorio di applicazione delle nuove disposizioni in materia di reclutamento universitario;
- VISTO** l'art. 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante *“Nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”*, e successive modificazioni e integrazioni, atto a regolare le procedure di chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente a quella italiana sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
- VISTO** il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, come integrato dal decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, recante *“Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art.18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO** il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24/02/2022 (prot. n. 1569 del 02/03/2022) relativo alla verifica e all'aggiornamento della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18 comma 1, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24 comma 3 lett. b) della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto all'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12/10/2022 (prot. n. 12470 del 17/10/2022), che tiene conto delle modifiche normative introdotte dall'articolo 14 della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- VISTO** il successivo parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20/04/2022 (prot. n. 5066 del 21/04/2023), di integrazione e parziale rettifica dei propri precedenti pareri espressi nell'adunanza del 24/02/2022 e del 12/10/2022;
- RITENUTO** di procedere all'aggiornamento delle citate tabelle di corrispondenza in conformità alle indicazioni fornite dal Consiglio universitario nazionale con i citati pareri in merito alla corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere tenuto conto delle modifiche normative introdotte dall'art. 14 della legge 29 giugno 2022, n. 79;

DECRETA

Articolo 1

1. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b), all'articolo 7, comma 5-bis, all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui al regime transitorio previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nelle tabelle allegate. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il Consiglio universitario nazionale e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia.



Ministero dell'università e della ricerca

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° settembre 2016, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini